

REGOLAMENTO COMMISSIONE CERTIFICAZIONE CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di VERONA

Il 18/12/2023, la Commissione costituita presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine, riunita in seduta presso la sede del Consiglio C.A.L. di VERONA

Presenti:

- DEMME DARIO (PRESIDENTE)
- CARELLI GIAMPIETRO (SEGRETARIO)
- AGRESTA GIOVANNI SILVANO
- BORETTINI MONICA
- COLINI CLAUDIO
- FACCIOLI KETV
- FORMAGGIONI MARIA WISA
- GAMBALONGA EMME GILDO
- GIANOLA ZENO
- MANDOVANI NICOLA
- SANTON, LORENZO MAURO
- STUBELJ ARIELLA

- VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante attuazione delle deleghe di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'art. 76, comma 1, lett. c-ter), che prevede l'istituzione presso i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro di Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento;
- VISTE le funzioni attribuite alla Commissione relative all'attività di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 31, comma 12, 13, 14 e 15 della legge n. 183/2010;
- RILEVATO che l'articolo 30, comma 5 della legge n. 183/2010 nel modificare l'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che le Commissioni di certificazione operano nell'ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi;
- CONSIDERATO che in data 18 febbraio 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno sottoscritto l'intesa in attuazione dell'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- CONSIDERATO che l'articolo 1 delle Intese stabilisce che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, entro 60 giorni dalla firma dell'accordo, approva il Regolamento sulla base del quale si costituiscono ed operano le Commissioni istituite presso i Consigli Provinciali;
- CONSIDERATO che le intese consentono alle Commissioni di operare in un quadro di regole che possano dare maggior certezza e uniformità per l'intero ambito nazionale;
- CONSIDERATE le nuove competenze delle Commissioni di certificazione introdotte dall'art. 6 del Dlgs. N. 23/15; dagli artt. 2, comma 3, 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dall'art. 26, comma 4 del Decreto legislativo n. 151 del 2015;
- CONSIDERATO che le Commissioni devono operare ai sensi delle disposizioni di legge in materia;
- RITENUTO quindi di dover adottare un Regolamento interno che disciplini e renda pubbliche le modalità di funzionamento della Commissione;
- DISPONE, nella seduta del 18/12/2023 e con votazione unanime l'adozione del presente Regolamento, che sostituisce integralmente il Regolamento del 24 marzo 2011, successivamente modificato e integrato con delibere n. 150 del 24 settembre 2015 e n. 182 del 23 ottobre 2015.

REGOLAMENTO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbitrato competenze, diritti di segreteria e piattaforma informatica.
- Articolo 2 - Ambito territoriale di riferimento.
- Articolo 3 - Composizione
- Articolo 4 - Sede
- Articolo 5 - Sotto-Commissioni
- Articolo 6 - Norme relative ai membri della Commissione
- Articolo 7 - Adempimenti nei confronti del Consiglio Nazionale

Titolo II CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

Capo I - Procedura

- Articolo 8 -Istanza di certificazione, termini del procedimento, sospensione e rinuncia
- Articolo 9 - Comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
- Articolo 10 - Formazione del fascicolo e conservazione dei documenti
- Articolo 11 -Convocazione delle Commissioni
- Articolo 12- Relatori del Procedimento
- Articolo 13 - Audizione delle parti
- Articolo 14 - Attività di consulenza e assistenza

Capo II- Certificazione del Regolamento di cooperativa e del contratto d'appalto

- Articolo 15 - Istanza di Certificazione del Regolamento di Cooperativa
- Articolo 16 - Istanza di Certificazione dei Contratti di Appalto
- Articolo 17 - Certificazione dei Contratti di Appalto in ambienti confinati.

Capo III -Provvedimento di certificazione

- Articolo 18 - Deliberazioni e verbalizzazioni
- Articolo 19 - Diniego della certificazione

Capo IV - Conciliazione obbligatoria

- Articolo 20 - Conciliazione obbligatoria
- Articolo 21 - Verbale di conciliazione e di mancata conciliazione

Capo V - Conferma volontà abdicativa o transattiva delle parti

- Articolo 22 - Certificazione della volontà abdicativa

Titolo III

PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE

Capo I - Tentativo facoltativo di conciliazione

Articolo 23 - Istanza del tentativo facoltativo di conciliazione

Articolo 24 - Verbale di conciliazione e di mancata conciliazione

Capo II - Offerta di conciliazione

Articolo 25 - Istanza dell'offerta conciliativa

Capo III - Patto di demansionamento

Articolo 26 - Istanza per la stipula di accordi individuali di modifica delle mansioni

Capo IV- Modulistica e Imposta di bollo

Articolo 27 - Modulistica

Articolo 28 - Imposta di bollo

Titolo IV

ARBITRATO IRRITUALE

Articolo 29 - Competenza della Commissione in Funzione Arbitrale

Articolo 30 - Componenti della Camera arbitrale

Articolo 31 - Elenco degli arbitri

Articolo 32 - Devoluzione della controversia alla Camera Arbitrale

Articolo 33 - Procedura arbitrale e lodo

Articolo 34 - Spese del procedimento

Articolo 35 - Convenzioni per la costituzione di camere arbitrali unitarie

Titolo V

RIUNIONI A DISTANZA

Articolo 36 - Riunioni da remoto

Articolo 37 - Identificazione delle Parti

Articolo 38 - Audizione delle Parti

Articolo 39 - Verbalizzazione e sottoscrizioni

Articolo 40 - Trasmissione dei documenti alla Commissione

Titolo VI

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 41 - Conservazione della documentazione

Articolo 42 - Trattamento dei dati personali

Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 - Convenzioni
Articolo 44 - Accesso agli atti
Articolo 45 - Entrata in vigore
Articolo 46 - Norme transitorie

REGOLAMENTO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbitrato competenze, diritti di segreteria e piattaforma informatica.

1. Presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (di seguito "Consiglio Provinciale") è costituita la Commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato (di seguito "Commissione") di cui all'art. 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo n. 276/2003.
2. La Commissione è competente a svolgere le proprie funzioni nell'ambito dei seguenti procedimenti:
 - A. Certificazione dei contratti di lavoro:
 - certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro (art.75 D.Lgs. 276/2003);
 - certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti (comma 1, art.82 D.Lgs. 276/2003);
 - certificazione del contenuto del Regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori (art.83 D.Lgs. 276/2003);
 - certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto (art.84 D.Lgs. 276/2003);
 - certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza (art.27, comma 1 D.Lgs. 81/2008);
 - certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell'art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
 - certificazione delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo nei contratti individuali di lavoro (art.30, comma 3 Legge 183/2010);
 - tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione (art.80, comma 4, D.Lgs. 276/2003; art. 31, comma 2, Legge 183/2010);
 - certificazione dei contratti di appalto negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art.2 DPR n.177/2011);
 - certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1, art.2 D.Lgs. 81/2015 nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo (art.2, comma 3, D.Lgs. 81/2015);
 - stipula di accordi relativi alle clausole elastiche nel contratto a tempo parziale, nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non le disciplini (Art. 6, comma 6, D.Lgs. n.81/2015).
 - B. Conciliazione:
 - funzione conciliativa facoltativa per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. (art. 31, comma 13, Legge 183/2010;)
 - offerta di conciliazione ex art 6 del Dlgs 23/2015;
 - sottoscrizione atti di conciliazione con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro (art.54, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.81/2015);
 - stipula del patto di demansionamento (art.2103 c.c., comma 6, come sostituito dall'art. 3 D. Lgs. n.81/2015).
 - C. Soluzione arbitrale delle controversie (art. 31, comma 12, Legge n.183/2010).

- D. Certificazione della volontà dei lavoratori di rassegnare le dimissioni o di sottoscrizione di atti di risoluzione consensuale (art. 26, comma 7, D.Lgs. n.151/2015).
3. La Commissione è inoltre competente a svolgere ogni altra funzione stabilita da leggi approvate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 4. Ove deliberata l'applicazione di diritti di segreteria e/o ogni altro importo, anche a titolo di rimborso spese, per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente Regolamento, il Consiglio Provinciale destina le somme al finanziamento di attività istituzionali e/o legate alla ricerca, alla formazione e all'informazione.
 5. Tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento devono essere assolti mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio Nazionale, fatta eccezione per quelli previsti al Titolo IV (Arbitrato Irrituale).
 6. Il Consiglio Nazionale emana specifiche disposizioni e/o manuale d'uso operativo riguardo al funzionamento della piattaforma informatica, il cui contenuto integra le norme del presente Regolamento.

Articolo 2 -Ambito territoriale di riferimento.

1. La Commissione è competente a svolgere le funzioni nell'ambito del procedimento di certificazione esclusivamente per i contratti di lavoro sottoscritti nell'ambito territoriale di riferimento del Consiglio Provinciale presso cui insiste la sede legale dell'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
2. La medesima competenza territoriale di cui al comma 1 deve riferirsi anche ai tentativi di conciliazione obbligatoria ai sensi dell'art 80 del D.Lgs. 276/2003 e alle certificazioni delle rinunzie e transazioni ai sensi dell'art 82 del medesimo D.Lgs. 276/2003.
3. L'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1, per le istanze di certificazione dei contratti di appalto, può essere individuato alternativamente in base alla sede legale dell'appaltatore, dell'appaltante o in base al luogo in cui operativamente si svolgono gli appalti.
4. La Commissione svolge le funzioni nell'ambito dei procedimenti di conciliazione facoltativa esclusivamente sulla base dei criteri di competenza territoriale così come individuati dall'art 413 cpc, che individua alternativamente:
 - per i rapporti di lavoro subordinato di natura privata, la Commissione costituita presso l'Ordine Provinciale nel cui ambito territoriale è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
 - per i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, la Commissione costituita presso l'Ordine Provinciale nel cui ambito territoriale si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione.

Articolo 3 - Composizione

1. La Commissione è composta:
 - in qualità di commissari ordinari: dal Presidente dell'Ordine del Consiglio Provinciale, che la presiede e da almeno due Consulenti del Lavoro;
 - in qualità di commissari supplenti: da due o più Consulenti del Lavoro.

I suddetti commissari, ordinari e supplenti, sono nominati per effetto di delibera del Consiglio Provinciale e sono prescelti tra coloro che risultino iscritti nell'Albo Provinciale di cui all'articolo 8 della legge 11 gennaio 1979 n.12 (di seguito: "Albo") da almeno tre anni ed in regola con la Formazione Continua Obbligatoria.

2. Tutti i membri della Commissione, ordinari e supplenti, durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio Provinciale che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio Provinciale entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.
3. La Commissione elegge al proprio interno, tra i Consulenti del Lavoro commissari ordinari, un Segretario, al quale è affidato il compito di assicurare il coordinamento ed il buon andamento dei lavori della Commissione e delle eventuali sotto-Commissioni.
4. Il Consiglio Provinciale trasmette al Consiglio Nazionale, per gli adempimenti conseguenti, le delibere inerenti alla costituzione e la variazione di ogni atto riferito alla composizione della Commissione, mediante piattaforma informatica, entro trenta giorni dalla data della delibera.
5. In relazione alle valutazioni di merito e carico di lavoro della Commissione ed alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, il Presidente della Commissione può costituire una o più sottocommissioni, di seguito denominate "sotto-Commissione" (articolo 5), alle quali potranno essere invitati a partecipare professionisti iscritti ad altri Ordini e Collegi Professionali, rappresentanti del mondo accademico e/o della magistratura.
6. In caso di assenza, impedimento (temporaneo o definitivo) o astensione ai sensi dell'articolo 6, dei commissari ordinari, alle riunioni della Commissione partecipano, in sostituzione ed a pieno titolo, i commissari supplenti. Il Presidente può, in caso di sua assenza, impedimento o astensione per i medesimi motivi, delegare con atto scritto i propri poteri al Segretario ovvero a commissari ordinari.
7. Alle riunioni delle Commissioni potranno essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, rappresentanti degli Enti Pubblici nei cui confronti l'atto produce efficacia e che hanno ricevuto la comunicazione di inizio procedimento, nonché - se nominati - rappresentanti della sotto-Commissione. La convocazione della prima seduta della Commissione non potrà avere luogo prima che siano trascorsi almeno cinque giorni dall'inizio del procedimento.
8. Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza del Presidente o di suo delegato, ai sensi del precedente comma 6 e di almeno due ulteriori membri di cui al comma 1.

Articolo 4 - Sede

1. La Commissione ha sede ad ogni effetto presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Via S. TERESA, 2, (città) VERONA.
2. Ferma restando la competenza territoriale di cui all'art.2, la Commissione, laddove ne ravvisi la necessità, potrà validamente riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede del Consiglio Provinciale.

Articolo 5 - Sotto-Commissioni

1. La sotto-Commissione ha compiti istruttori e non di certificazione; provvede, in particolare, all'esame delle istanze assegnate a tal fine dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione.
2. In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non risulta in alcun modo vincolata dalle valutazioni degli organi istruttori.

Articolo 6 - Norme relative ai membri della Commissione

1. I Consulenti del Lavoro nominati membri di Commissione o sotto-Commissione, svolgono un ruolo di terzietà nell'esercizio delle loro funzioni. Essi devono garantire, oltre ad un elevato grado di professionalità ed imparzialità, un comportamento improntato alla massima correttezza e rispetto delle Parti e degli eventuali altri professionisti che intervengano nella procedura di certificazione, conciliazione ed arbitrato.
2. Tutti i membri della Commissione o sotto-Commissione, ordinari e supplenti, sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione o sotto-Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione, conciliazione o arbitrato che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti o affini

entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza, disponendo per la sostituzione dell'astenuito con un supplente.

3. I comportamenti in contrasto con i precedenti commi 1 e 2 saranno sottoposti a valutazione sotto il profilo disciplinare, da parte del competente Consiglio territoriale di disciplina.
4. Le parti, ove sussistano evidenti ragioni di incompatibilità, potranno chiedere, ricorrendo a quanto disposto dall'art. 52 c.p.c., la ricazione di componenti della Commissione di certificazione, nel qual caso il Presidente, valutate le ragioni specifiche ed i mezzi di prova a sostegno della richiesta di ricazione, potrà provvedere di conseguenza alla sostituzione del ricasato con un supplente, mediante delibera della Commissione.
5. Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti, sono obbligati ad effettuare almeno 4 ore di formazione specifica sui procedimenti e le funzioni previste dal presente Regolamento, per ciascun anno (1° gennaio/31 dicembre). Contenuti e termini di erogazione di detta formazione sono definiti dal Consiglio Nazionale, con l'ausilio della propria Fondazione Studi, sulla base delle seguenti modalità:
 - a) partecipazione ad eventi formativi specifici organizzati dalla Fondazione Studi;
 - b) partecipazione ad eventi formativi specifici organizzati dai Consigli Provinciali e con relativi costi a loro carico, anche in collaborazione tra loro, e preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale che provvede, altresì, alla designazione dei relatori e/o del corpo docente;
 - c) fruizione di corsi in video formazione messi a disposizione della Fondazione Studi, esclusivamente presso la sede dei Consigli Provinciali.
6. Qualora la nomina del componente avvenga durante il corso dell'anno, le ore di formazione di cui al comma 5 sono ridotte proporzionalmente in dodicesimi con un minimo di 2 ore.
7. Gli obblighi formativi di cui al comma 5 possono essere, altresì, adempiuti con lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. partecipazione in qualità di relatore agli eventi formativi specifici organizzati sia dalla Fondazione Studi che dai Consigli Provinciali con le modalità di cui al comma 5. In tal caso per ogni ora di relazione si considerano adempiute due ore di formazione;
 - b. partecipazione a Commissioni di Certificazione dei Contratti istituite presso altri organismi anche con funzione consultiva. In tal caso si considerano adempiute forfetariamente due ore di formazione per ogni riunione di Commissione;
8. In caso di mancato assolvimento all'obbligo formativo di cui al comma 5, il Consiglio Provinciale provvede alla relativa sostituzione e/o sospensione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9. Il membro di Commissione eventualmente sospeso può essere riammesso ad avvenuto adempimento degli obblighi formativi entro i termini assegnatigli dal Consiglio Provinciale.
9. Il Consiglio Provinciale, su richiesta di un membro di Commissione, può esonerarlo dall'obbligo formativo di cui al precedente comma 5, nei seguenti casi:
 - a. assistenza continua alle persone di cui alla legge 104/1992;
 - b. maternità;
 - c. documentati casi di temporaneo impedimento e/o forza maggiore, (come ad esempio meramente indicativo e non esaustivo, gravi patologie, assistenza continua per malattia ad un familiare, ecc).
10. In caso di esonero dall'obbligo formativo, il Consiglio Provinciale provvede alla sospensione e alla contestuale nomina temporanea di un nuovo membro.

Articolo 7 - Adempimenti nei confronti del Consiglio Nazionale

1. Oltre agli obblighi di comunicazione di cui all'art.3, comma 4, con l'utilizzo della piattaforma

informatica da parte del Consiglio Provinciale, si intende automaticamente adempiuto nei confronti del Consiglio Nazionale quanto segue:

- a) trasmissione, entro dieci giorni dal termine di ciascun trimestre civile, dei dati relativi alle attività svolte;
- b) trasmissione, entro 60 giorni dal termine di ciascun anno, dei dati inerenti all'adempimento degli obblighi formativi da parte di ciascun componente la Commissione o sotto-Commissione, sia ordinario che supplente.

Titolo II CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

Capo I - Procedura

Articolo 8 - Istanza di certificazione, termini del procedimento, sospensione e rinuncia

1. La procedura di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto e si conclude entro il termine di trenta giorni, ai sensi all'articolo 78, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.276/2003, decorrente dalla data di protocollazione della istanza.
2. Il termine ordinatorio di cui al comma 1 resta sospeso nei periodi feriali e/o festivi, che vengono individuati dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.
3. Il termine di cui comma 1 rimane sospeso fino alla produzione della documentazione integrativa nei termini richiesti dalla Commissione. La rinuncia di una o entrambe le parti del procedimento, qualora non comunicata in forma scritta, s'intende comunque manifestata per comportamento concludente decorsi sessanta giorni dalla richiesta della Commissione di integrazione della documentazione.
4. Su comunicazione del personale ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o delle Parti, la Commissione può sospendere, in caso di intervenuto avvio di un accertamento ispettivo, il procedimento in corso fino all'esito dello stesso.
5. Ove deliberato un importo di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, le parti richiedenti sono tenute al contestuale versamento della somma secondo le modalità ed i termini definiti con apposita delibera del Consiglio Provinciale.
6. L'istanza di certificazione, redatta in bollo e completa degli allegati e dell'eventuale scheda informativa, di cui al successivo comma 9, lettera e), è presentata alla Commissione attraverso la piattaforma informatica predisposta dal Consiglio Nazionale.
7. L'istanza di certificazione, in originale, dovrà essere presentata alla Commissione all'atto dell'audizione di cui al successivo art.13 .
8. In caso di momentanea oggettiva interruzione del funzionamento della piattaforma informatica, le istanze possono essere provvisoriamente trasmesse via PEC mediante utilizzo di moduli che rispondano ai requisiti di legge e del presente Regolamento, e siano esattamente individuati la parte richiedente ed il domicilio per le comunicazioni, fermo restando il successivo caricamento dei dati sulla piattaforma medesima.
9. Sono in ogni caso requisiti essenziali dell'istanza:
 - a. l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
 - b. l'indicazione del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, la prestazione di lavoro, per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
 - c. l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
 - d. l'allegazione del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
 - e. l'allegazione della scheda informativa riferita al contratto da certificare, secondo lo schema predisposto dal Consiglio Nazionale;

- f. la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi o dei relativi riferimenti identificativi;
 - g. la sottoscrizione in originale o con firma digitale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari.
10. Il Presidente e/o il Segretario della Commissione, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procedono alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze ai sensi del presente Regolamento e, qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvedono a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando loro la contestuale sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 276/2003.
 11. Il Presidente e/o il Segretario, verificata la regolarità e completezza delle istanze con particolare riguardo ai requisiti di cui al precedente comma 9, ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redigono il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine, tengono conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, dell'eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più Sotto-Commissioni e della necessità di concludere il procedimento nei termini di legge. Provvedono quindi a convocare la Commissione per l'audizione ai sensi del successivo art.11, nonché le parti con le stesse modalità indicando la data e l'ora stabilite.

Articolo 9 - Comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

1. Non appena ricevuta l'istanza di certificazione, verificata l'ammissibilità della domanda, viene inoltrata apposita comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente agli effetti di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 276/2003. Detta comunicazione deve riportare l'indicazione: delle parti e della loro sede, residenza o domicilio; della data di ricevimento dell'istanza da parte della Commissione e quella in cui tale istanza sarà discussa, ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni.
2. Ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui al comma precedente, alla comunicazione dell'istanza di cui al comma 1 viene acclusa fotocopia del contratto di lavoro per cui si chiede la certificazione .
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo, redatte tramite la piattaforma informatica, devono essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata.

Articolo 10- Formazione del fascicolo e conservazione dei documenti

1. A seguito della ricezione dell'istanza viene formato il fascicolo del procedimento.
2. La segreteria della Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell'istanza in un registro appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali.
3. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11 - Convocazione delle Commissioni

Il Presidente e/o il Segretario convocano la Commissione a mezzo posta elettronica, indicando la data della seduta e l'elenco delle pratiche inserite nell'ordine del giorno. In caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione da parte di un membro ordinario, questo provvederà direttamente a darne comunicazione al Presidente della Commissione ed al Segretario per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 6. Qualora non risulti comunque raggiunto il numero minimo di membri richiesto ai fini della validità delle sedute e delle delibere, il Presidente dispone il rinvio della seduta.

Articolo 12- Relatori del Procedimento

1. Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica, su proposta del Segretario, un relatore scelto tra i membri della Commissione.
2. Il relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta, sentita l'eventuale Sotto-Commissione, un'apposita scheda riepilogativa mediante la piattaforma informatica, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente Regolamento.

Articolo 13- Audizione delle parti

1. All'audizione delle parti provvede la Commissione, previa identificazione delle stesse.
2. Le parti devono presenziare alla prevista audizione.
3. Le Parti, in caso di impossibilità a presenziare, comunicano le motivazioni del caso, trasmettendo eventuale documentazione probatoria alla Commissione che decide per il rinvio.
4. Il datore di lavoro/committente può, altresì, intervenire all'audizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva e comprovata impossibilità di presenziarvi; a tal fine, comunica le motivazioni del caso con l'eventuale documentazione probatoria. Il rappresentante interviene munito di apposita delega corredata da fotocopia del proprio documento di identità e del rappresentato o previo invio di delega digitalmente firmata dal legale rappresentante e trasmessa alla Commissione tramite PEC, specificamente riferita all'audizione, che viene acquisita agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura di contenuto generale.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'improcedibilità dell'istanza con la conseguente automatica sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 276/03. In tal caso la Commissione delibera il rinvio dell'audizione ad una successiva seduta e dispone il rinnovo della convocazione delle parti.
6. In caso di mancata comparizione di una delle parti nella data dell'audizione, senza comprovata giustificazione e/o comunicazione, la Commissione ne dà atto nel verbale e dispone il rinvio ad altra seduta nella quale, nel caso di ulteriore mancata comparizione di una delle parti, dichiara l'improcedibilità del procedimento di certificazione.
7. Dell'audizione e delle correlate attività è redatto verbale per il tramite della piattaforma informatica.

Articolo 14 - Attività di consulenza e assistenza

1. Nel corso del procedimento di cui all'art.8, la Commissione presta attività di consulenza e assistenza alle parti in relazione alla richiesta oggetto di certificazione.
2. L'assistenza e la consulenza possono riguardare qualsiasi aspetto del contratto e, in particolare, i diritti delle Parti e la corretta qualificazione dei contratti di lavoro.
3. La Commissione deve valutare il contenuto del contratto stipulato tra le Parti verificando che lo stesso sia conforme alla legge e/o al contratto collettivo di lavoro applicato.
4. In caso di proroga del contratto già certificato è fatto onere alle parti di richiedere apposita consulenza ed assistenza da parte della Commissione al fine di verificarne la relativa legittimità.
5. A seguito della istruttoria di cui al comma precedente, la Commissione valuta se il contratto prorogato debba essere destinatario di apposito atto di certificazione ed in caso affermativo le parti avvieranno il procedimento secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Capo II- Certificazione del Regolamento di cooperativa e del contratto d'appalto

Articolo 15- Istanza di Certificazione del Regolamento di Cooperativa

1. Sono requisiti essenziali dell'istanza:
 - a. l'esatta individuazione della parte richiedente e della sede;
 - b. l'allegazione di copia del Regolamento di cooperativa contenente l'attestazione di avvenuto deposito ai sensi di legge;
 - c. la sottoscrizione dell'istanza in originale e l'indicazione della legale qualità del firmatario;
 - d. l'allegazione di copia del documento di identità del firmatario;
 - e. l'allegazione di copia dello statuto di cooperativa.
2. Per quanto qui non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo I, ivi comprese le modalità di presentazione dell'istanza, e successivo Capo III del presente Titolo.

Articolo 16- Istanza di Certificazione dei Contratti di Appalto

1. Alla certificazione dei contratti di appalto, prevista dall'art. 84 del decreto legislativo n. 276/2003, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo I, ivi comprese le modalità di presentazione dell'istanza, e successivo Capo III del presente Titolo.

Articolo 17 - Certificazione dei Contratti di Appalto in ambienti confinati.

1. La procedura di certificazione dei contratti di cui all'art.2, commi 1, lett. c) e art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177 è disciplinata dal presente articolo e dalle disposizioni di cui al precedente Capo I e Capo III del presente Titolo, ove compatibili.
2. L'istanza congiunta delle parti, finalizzata alla certificazione dei contratti di cui all'art.2, comma 1 lett. c) del DPR 14 settembre 2011, n. 177, deve essere inviata alla Commissione in data antecedente a quella dell'inizio dei lavori di cui ai contratti oggetto di certificazione.
3. Tutte le istanze di cui al presente articolo devono essere corredate di tutti i documenti necessari, secondo l'apposita scheda predisposta dal Consiglio Nazionale.

Capo III -Provvedimento di certificazione

Articolo 18 - Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Completata la fase istruttoria, i membri della Commissione, udito il relatore, deliberano sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione. Il provvedimento è conforme alla deliberazione ed alle motivazioni espresse.
2. Il provvedimento di certificazione è adottato a maggioranza dei componenti di diritto della Commissione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Commissione.
3. Il provvedimento deve essere motivato e contenere l'indicazione esplicita del tentativo obbligatorio di conciliazione ex comma 4, art.80 del Dlgs. 276/2003, degli altri rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché dell'autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n.276/2003.
4. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati.
5. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedurali scaturite dall'istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 3, comma 8, nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate e viene sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti della Commissione.

6. Copia del provvedimento, redatto mediante piattaforma informatica, viene rilasciata alle parti che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione. A ciascuna copia del provvedimento dovrà essere allegata copia dell'atto certificato.

Articolo 19 - Diniego della certificazione

1. In caso di diniego della certificazione, la Commissione adotta apposito provvedimento motivato con le procedure di cui all'articolo precedente.

Capo IV - Conciliazione obbligatoria

Articolo 20 - Conciliazione obbligatoria

1. Ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del decreto legislativo 276/2003, chiunque intenda presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, deve previamente rivolgersi alla Commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante piattaforma informatica, nonché comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso.
3. In caso di momentanea oggettiva interruzione del funzionamento della piattaforma informatica, le istanze possono essere provvisoriamente trasmesse via PEC mediante utilizzo di moduli che rispondano ai requisiti di legge e del presente Regolamento, e siano esattamente individuati la parte richiedente ed il domicilio per le comunicazioni, fermo restando il successivo caricamento dei dati sulla piattaforma medesima.
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione.
5. La richiesta deve precisare:
 - a. nome, cognome e residenza dell'istante e del/dei convenuto/i; laddove una delle parti risulti essere una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, l'istanza deve indicare la denominazione e la sede;
 - b. il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
 - c. il domicilio, ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata, cui notificare le comunicazioni inerenti alla procedura;
 - d. l'esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
 - e. specificazione in merito alla circostanza se il procedimento sia richiesto per erronea qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione o per vizi del consenso(quest'ultima, limitata alle parti contrattuali).
6. La controparte deposita presso la Commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente la descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni.
7. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni dinanzi alla Commissione. Le parti intervengono nel procedimento personalmente, ovvero a mezzo di proprio rappresentante munito di procura conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero previo invio di delega digitalmente firmata e trasmessa alla Commissione tramite PEC, potendo inoltre essere assistite da un Consulente del Lavoro o da altro soggetto abilitato. In caso di mancato deposito della memoria di cui al comma 6, la Commissione, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, archivia il procedimento dandone comunicazione all'istante.
8. Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione obbligatoria depositando l'eventuale ipotesi d'accordo il cui contenuto costituirà oggetto del verbale predisposto

dalla Commissione. In tal caso non si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

Articolo 21 - Verbale di conciliazione e di mancata conciliazione

1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 20 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, la Commissione redige separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione. La Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
2. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la Commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
3. Si applicano, laddove compatibili, le disposizioni contenute nei precedenti Capi I e III del presente Titolo.
4. Copia del verbale deve essere consegnata, dal Presidente della Commissione, a ciascuna delle parti presenti contestualmente alla sottoscrizione.

Capo V - Conferma volontà abdicativa o transattiva delle parti

Articolo 22 - Certificazione della volontà abdicativa

1. La Commissione certifica le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 276/2003.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure contenute nel presente Titolo ai precedenti Capi I, ivi comprese le modalità di presentazione dell'istanza, e III.

TITOLO III PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE

Capo I - Tentativo facoltativo di conciliazione

Articolo 23-Istanza del tentativo facoltativo di conciliazione

1. Le istanze rivolte alla conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art.409 c.p.c., possono essere promosse e trattate innanzi alla Commissione con le modalità di cui al presente articolo.
2. L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante la piattaforma informatica, nonché comunicata ritualmente alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso.
3. In caso di momentanea oggettiva interruzione del funzionamento della piattaforma informatica, le istanze possono essere provvisoriamente trasmesse via PEC mediante utilizzo di moduli che rispondano ai requisiti di legge e del presente Regolamento, e siano esattamente individuati la parte richiedente ed il domicilio per le comunicazioni, fermo restando il successivo caricamento dei dati sulla piattaforma medesima.
4. La richiesta deve precisare :
 - a. nome, cognome e residenza dell'istante e del/dei convenuto/i; laddove una delle parti risulti essere una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, l'istanza deve indicare la denominazione e la sede;
 - b. il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
 - c. il domicilio, ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata, cui notificare le comunicazioni inerenti alla procedura;

- d. l'esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
5. La controparte deposita presso la Commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente la descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni. Nel caso in cui detta memoria pervenga oltre i termini, la Commissione provvede ad acquisire dalla parte che ha avviato il tentativo facoltativo di conciliazione conferma scritta dell'attualità dell'interesse in ordine a procedere allo svolgimento del tentativo di conciliazione.
 6. Entro i dieci giorni successivi al deposito della memoria di cui al precedente comma 5, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni dinanzi alla Commissione.
 7. Le parti intervengono nel procedimento personalmente, ovvero a mezzo di proprio rappresentante munito di procura conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero previo invio di delega digitalmente firmata e trasmessa alla Commissione tramite PEC, potendo inoltre essere assistite da un Consulente del Lavoro o da altro soggetto abilitato
 8. In caso di mancato deposito della memoria di cui al comma 5, la Commissione, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, archivia il procedimento dandone comunicazione all'istante.
 9. Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione facoltativa depositando l'eventuale ipotesi d'accordo. In tal caso, non trovano applicazione i precedenti commi 5 e 6.

Articolo 24 - Verbale di conciliazione e di mancata conciliazione

1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 23 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, la Commissione redige separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione. La Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
2. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la Commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
3. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla Commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, secondo quanto disposto dal successivo Titolo IV.
4. Copia del verbale deve essere consegnata, dal Presidente della Commissione, a ciascuna delle parti presenti contestualmente alla sottoscrizione.

Capo II - Offerta di conciliazione

Articolo 25 -Istanza dell'offerta conciliativa

1. L'istanza dell'offerta di conciliazione è rivolta alla Commissione unicamente dal datore di lavoro, mediante la piattaforma informatica, nonché comunicata ritualmente al lavoratore, nel termine di sessanta giorni da quello in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro.
2. Il datore di lavoro, ai sensi dell'art.6, comma 1 del D.Lgs. 23/2015 offre al lavoratore l'importo dichiarato nell'istanza di cui comma 1, determinato secondo i parametri dallo stesso ivi forniti sotto la propria responsabilità, mediante consegna di assegno circolare corrispondente.
3. All'offerta di conciliazione, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 23/2015 si applica, in quanto compatibile, la procedura contenuta al precedente Capo I del presente Titolo.
4. In caso di momentanea oggettiva interruzione del funzionamento della piattaforma informatica, le istanze possono essere provvisoriamente trasmesse via PEC mediante utilizzo di moduli che rispondano ai requisiti di legge e del presente Regolamento, e siano esattamente individuati la parte

richiedente ed il domicilio per le comunicazioni, fermo restando il successivo caricamento dei dati sulla piattaforma medesima.

Capo III - Patto di demansionamento

Articolo 26 - Istanza per la stipula di accordi individuali di modifica delle mansioni

1. L'istanza per la stipula del patto di demansionamento è rivolta dalle Parti alla Commissione mediante la piattaforma informatica, nonché comunicata ritualmente alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso, in conformità alle condizioni previste dall'art.2103, comma 6 c.c..
2. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
3. Agli accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, prevista dall'art.2103, comma 6 c.c., si applica, in quanto compatibile, la procedura contenuta al precedente Capo I del presente Titolo.

Capo IV-Modulistica e Imposta di bollo

Articolo 27 - Modulistica

Tutte le istanze di cui al presente Titolo III dovranno essere presentate mediante piattaforma informatica con l'utilizzo dei moduli e delle istruzioni ivi presenti.

Articolo 28 - Imposta di bollo

Le istanze di cui al presente Titolo III e quelle di cui al precedente articolo 20, comma 2, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo.

Titolo IV ARBITRATO IRRITUALE

Articolo 29 - Competenza della Commissione in Funzione Arbitrale

1. Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, ai sensi dell'art. 31, comma 12, legge n. 183/2010, secondo il modello reperibile sul sito www.consulentidellavoro.it.
2. La Commissione svolge funzioni di Camera Arbitrale, ai sensi dell'art. 808 ter cod. proc. civ., delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e all'art. 63, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Articolo 30 - Componenti della Camera arbitrale

1. La Camera arbitrale è composta da tre membri:
 - due arbitri scelti o nominati dalle parti tra gli iscritti all'elenco predisposto dal Consiglio provinciale dell'Ordine di cui al successivo articolo 31;
 - un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dai suddetti arbitri di parte; in caso di mancato accordo sarà nominato dal Presidente della Commissione tra i soggetti di cui al successivo articolo 31.
2. Il mandato, conferito dalle parti deve essere accettato per iscritto dai membri che andranno a costituire la camera arbitrale. In caso di mancata accettazione il Collegio arbitrale non si forma e il procedimento arbitrale non ha inizio.

Articolo 31- Elenco degli arbitri

1. Il Consiglio provinciale dell'Ordine forma l'elenco degli arbitri, mediante propria delibera, composto da Consulenti del lavoro aventi i requisiti di cui all'art.3 comma 2.
2. Ai componenti della Camera arbitrale si applica, in quanto compatibile, l'art.6 del presente Regolamento.

Art. 32 - Devoluzione della controversia alla Camera Arbitrale

1. La devoluzione delle parti alla Camera Arbitrale della controversia è effettuata per iscritto con disposizione espressa con la quale le parti stabiliscono, in deroga all'art. 824 bis cod. proc. civ., ovvero in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, ai sensi dell'art.412 c.p.c., commi 3 e 4, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, secondo il modello reperibile sul sito www.consulentidellavoro.it. In ogni caso l'istanza deve contenere:
 - a) l'indicazione del nome, del cognome e della residenza delle parti oppure, se si tratta di società, l'indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e del legale rappresentante;
 - b) la sede di lavoro effettiva del lavoratore;
 - c) il nominativo di un arbitro di parte scelto dall'elenco di cui al precedente art. 31.
 - d) il nome, il cognome e l'indirizzo dell'eventuale difensore, con la procura *ad litem* e l'eventuale elezione di domicilio;
 - e) la copia dell'eventuale atto contenente la clausola compromissoria;
 - f) l'esposizione dei fatti e la formulazione delle richieste;
 - g) l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - h) l'indicazione delle prove richieste;
 - i) l'accettazione espressa degli oneri a carico delle parti, secondo quanto deliberato dal Consiglio provinciale dell'Ordine;
 - j) la sottoscrizione.
2. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare inoltre due elementi fondamentali:
 - a. il termine per l'emanazione del lodo che non può, comunque, superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato (qualora venisse superato detto termine, l'incarico deve intendersi revocato);
 - b. le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Art. 33 - Procedura arbitrale e lodo

1. La procedura arbitrale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Le parti intervengono nel procedimento personalmente, ovvero a mezzo di proprio rappresentante munito di procura conferita esclusivamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata. La suddetta autentica non potrà essere effettuata dal Collegio Arbitrale o dai suoi componenti.
3. La Camera arbitrale avrà cura di ricevere, nel termine di cui al precedente art.32, comma 2, lett. a), le prove testimoniali e l'intera documentazione prodotta dalle parti, al fine di costituire un processo che possa raffigurare un parere più chiaro possibile della controversia. Durante il processo possono tenersi più udienze, sempre nel rispetto del termine citato.
4. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
5. Il lodo ha forza di legge tra le parti, come previsto dall'art.1372 c.c. relativamente all'efficacia del contratto, e non potrà essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Inoltre, non potrà produrre effetti rispetto a terzi e si potrà far valere il quarto comma dell'art.2113 c.c. riguardo alle rinunzie e transazioni.

6. Il lodo è impugnabile ed eventualmente annullabile per i motivi previsti dall'art.808-ter c.p.c., ovvero:
- a. se la convenzione con la quale è stato dato il mandato agli arbitri è invalida o gli arbitri sono andati oltre i limiti del mandato e la relativa eccezione sia stata sollevata nel corso del procedimento arbitrale;
 - b. se gli arbitri non sono stati nominati nelle forme e nei modi stabiliti nella convenzione arbitrale;
 - c. se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere arbitro per incapacità totale o parziale ad agire;
 - d. se gli arbitri non si sono attenuti alle eventuali regole apposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
 - e. se, nel procedimento arbitrale, non è stato osservato il principio del contraddittorio.

Art. 34 - Spese del procedimento

1. All'atto della richiesta di cui al precedente art.32 le parti provvedono al versamento dei diritti di segreteria secondo quanto deliberato dal Consiglio provinciale dell'Ordine.
2. Il segretario della Camera arbitrale stima in via provvisoria il valore economico della controversia, chiedendo alle parti il versamento degli acconti per gli onorari degli arbitri, nella misura minima, da corrispondere a questi ultimi, sulla base del presente articolo.
3. I versamenti devono essere effettuati, entro trenta giorni dalla richiesta, in misura uguale da entrambe le parti, salva la ripartizione che verrà stabilita dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale con la decisione finale. In mancanza di versamento entro il predetto termine, non sarà dato avvio alla procedura.
4. Le parti sono comunque solidalmente tenute al pagamento delle spese del procedimento e degli onorari degli arbitri.

Le spese del procedimento comprendono:

- a) i diritti di segreteria di cui al presente articolo;
- b) gli onorari e le spese dell'arbitro;

A ciascun arbitro spetta l'onorario, tra le parti ripartito, secondo quanto deliberato dal Consiglio provinciale dell'Ordine.

Art. 35 - Convenzioni per la costituzione di camere arbitrali unitarie

La Commissione, ai sensi dell'art.31, comma 12 della legge 183/2010, può concludere convenzioni con le quali si prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie, previa autorizzazione da richiedere al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Titolo V RIUNIONI A DISTANZA

Articolo 36 - Riunioni da remoto

In caso di riunioni da remoto, la Commissione può utilizzare una piattaforma di video-conferenza a propria scelta, purché la stessa consenta la possibilità di identificare con certezza le parti e assicuri il videocollegamento simultaneo.

Articolo 37 - Identificazione delle Parti

I componenti della Commissione sono tenuti, preliminarmente, a identificare le Parti intervenute, mediante esibizione dei propri documenti di identità, dandone atto nel verbale redatto ad opera del Segretario o del Presidente.

Articolo 38 - Audizione delle Parti

Nel corso della riunione deve essere garantita la possibilità delle Parti di consultare separatamente i soggetti che li assistono e, alla Commissione, di procedere all'audizione disgiunta delle Parti stesse.

Articolo 39 - Verbalizzazione e sottoscrizioni

1. Il verbale redatto deve sempre dare contezza delle modalità di partecipazione da remoto, dei consensi acquisiti dalle parti, della loro identificazione, della modalità per l'apposizione della firma; al termine della riunione ne dovrà essere data lettura.
2. Fatta salva la possibilità per le parti di utilizzare la firma elettronica, ai fini della sottoscrizione del verbale con firma autografa, è necessario che le parti abbiano a disposizione una stampante e dispositivi o applicazioni che consentano la scannerizzazione dei documenti.
3. Al termine della riunione, ciascuna parte provvederà alla sottoscrizione dei documenti e alla successiva trasmissione telematica al Presidente della Commissione il quale, prima dell'apposizione della propria firma sul documento originale, alleggerà tutti i documenti scannerizzati pervenuti dalle altre parti.
4. Il Presidente successivamente provvederà all'invio ai partecipanti il provvedimento finale da lui sottoscritto nonché da ciascuna delle parti.

Articolo 40 - Trasmissione dei documenti alla Commissione

Alla conclusione del procedimento le Parti devono inviare alla Commissione i documenti originali da loro sottoscritti in firma autografa, corredati dalla copia dei documenti di identità.

Titolo VI

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 41 - Conservazione della documentazione

1. La documentazione indicata all'art.10 è conservata per dieci anni dalla data di estinzione del contratto. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto o di proroga del contratto. In assenza di detta comunicazione verrà presa a riferimento la data di estinzione del rapporto giuridico, eventualmente presente sul contratto certificato.
2. La documentazione inerente i procedimenti indicati agli artt.20 e 21 è conservata per 10 anni dalla data di conclusione delle relative procedure.
3. La documentazione inerente i procedimenti di conciliazione di cui al Titolo III è conservata per 10 anni dalla data di conclusione delle relative procedure.
4. La documentazione inerente le procedure arbitrali di cui al precedente Titolo IV è conservata per 10 anni decorrenti dalla data di rilascio del lodo arbitrale.

Articolo 42 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato costituita presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, quale titolare dei dati inerenti i sopra regolati procedimenti, tratta i dati medesimi, così come previsto dall'art.1 del Regolamento (UE) 2016/679, in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati («liceità, correttezza e trasparenza»), mediante apposita informativa

- all'uopo predisposta per qualsiasi istanza rivolta alla Commissione.
2. Il trattamento potrà avere ad oggetto dati personali comuni ma anche appartenenti a particolari categorie, quali quelli relativi alla salute, all'appartenenza sindacale o al credo religioso.
 3. I dati verranno richiesti e trattati per consentire l'esecuzione dei procedimenti di certificazione, conciliazione o arbitrato in forza delle seguenti normative:
 - articoli 78 e ss. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - articolo 31, legge 4 novembre 2010, n.183;
 - articolo 6 Dlgs. 4 marzo 2015, n. 23;
 - dagli artt. 2, comma 3; 3; 6, comma 6; 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 81;
 - articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
 - articolo 2113 codice Civile.
 4. La base giuridica del trattamento, necessariamente connesso allo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, viene individuata nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, come previsto dagli articoli 2 ter e 2 sexies del Codice della Privacy (D.lgs 196/2003) così come modificato dal D.Lgs 101/2018.
 5. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è necessario per l'esecuzione delle procedure sopra indicate e pertanto la mancata comunicazione o autorizzazione al trattamento dei dati personali stessi impedirà di dare luogo alla procedura richiesta.
 6. La Commissione adotterà misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, così come previsto dall'art. 2 sexies del Codice della Privacy.

Titolo VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 - Convenzioni

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 la Commissione potrà concludere convenzioni con le altre sedi di certificazione ai fini dell'eventuale costituzione di una Commissione Unitaria previa autorizzazione da richiedere al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Articolo 44 - Accesso agli atti

1. I membri della Commissione accedono alla documentazione inerente all'attività della Commissione senza particolari formalità.
2. Tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento o che vi hanno partecipato hanno facoltà di accedere alla documentazione e di prenderne visione, mediante richiesta scritta al Presidente che adotterà i provvedimenti del caso.
3. A tutela del diritto alla riservatezza del lavoratore eventualmente parte di una procedura di certificazione, la Commissione non consente al datore di lavoro la visione e/o la estrazione di copia dell'eventuale verbale di audizione dello stesso lavoratore.
4. Non si applica la tutela di cui al comma 3, nel caso di ricorso giudiziale presentato dal lavoratore per fatti relativi al contratto oggetto della procedura di certificazione.
5. Resta salvo l'obbligo di esibizione del verbale a seguito di specifico provvedimento e/o richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 45 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2022. A partire da quest'ultima data il presente Regolamento sostituisce ogni altro strumento regolamentare vigente in materia e vincola i Consigli Provinciali al rispetto integrale delle disposizioni in esso contenute.

Articolo 46 - Norme transitorie

1. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, le Commissioni di Certificazione operano sulla base del presente Regolamento e in applicazione delle linee guida approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.
2. Gli obblighi previsti dall'art.1, comma 5 del presente Regolamento, si applicano a tutte le istanze presentate alla Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, le Commissioni potranno continuare ad assolvere agli adempimenti previsti dal presente Regolamento alternativamente, sia mediante le previgenti modalità operative, che attraverso la piattaforma informatica predisposta dal Consiglio Nazionale.